

## Il Consiglio di Stato

Onorevole Consigliera federale  
Karin Keller-Sutter  
Direttrice del Dipartimento federale  
di Giustizia e Polizia  
Bundesgasse 3  
3003 Berna

*[rechtsinformatik@bj.admin.ch](mailto:rechtsinformatik@bj.admin.ch)*

### **Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (legge sull'Id-e, LIdE): avvio della procedura di consultazione**

Signora Consigliera federale,

la ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione. Lo scrivente Consiglio di Stato accoglie con favore il progetto di legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (legge sull'Id-e) proposto a seguito del rifiuto della legge federale sui servizi di identificazione elettronica (LSIE) da parte del popolo il 7 marzo 2021.

L'avamprogetto di legge posto in consultazione adotta un approccio incentrato sui bisogni della popolazione, propone una legislazione tecnologicamente neutra (ossia indipendente dalle tecnologie utilizzate) e ha un ruolo attivo nel creare la necessaria fiducia verso le istituzioni. Essa pone la giusta attenzione alle sfide del progresso tecnico e alla necessaria collaborazione internazionale. Salutiamo inoltre positivamente la procedura adottata che ha visto un coinvolgimento attivo dei Cantoni, del settore privato e della società civile, come pure i tempi ridotti con cui è stato sviluppato un nuovo ambizioso progetto legislativo.

Per quanto concerne le disposizioni proposte dall'avamprogetto di legge segnaliamo quanto segue:

- art. 3: osserviamo una discrepanza fra le persone che possono ottenere una e-ID e quelle che possono o devono interagire con le amministrazioni cantonali. Con questa distinzione i Cantoni potrebbero essere obbligati a dotarsi di mezzi di identificazione elettronica propri per soddisfare tutte le esigenze presenti sul territorio. Per il nostro Cantone questo è tanto più vero pensando a tutti i lavoratori frontalieri, ai proprietari di residenze secondarie o ai turisti cui sono destinati specifici servizi digitali.
- Art. 4: l'età minima proposta di 14 anni per richiedere l'identità elettronica senza avere il consenso dell'Autorità parentale appare in contrasto con la salvaguardia dei minori

RG n. 5166 del 19 ottobre 2022

da possibili utilizzi inappropriati dei loro dati personali e di un loro più ampio accesso ad Internet. Sugeriamo di fissare questo limite a 16 anni.

- Art. 8: l'avamprogetto di legge prevede la creazione di punti di contatto cantonali ai quali affidare il compito di assistenza sul posto in merito all'emissione e all'impiego dell'Id-e. A questo proposito, riteniamo necessario valutare una soluzione di sostegno nazionale che potrebbe rientrare fra i progetti finanziati tramite l'Amministrazione digitale svizzera (ADS).
- Art. 26: il progetto prevede dei costi per i cantoni e i comuni per l'iscrizione nell'albo di base e nel sistema di conferma degli identificatori come emittenti e verificatori a fronte dell'obbligo per le autorità di accettare l'e-ID (art. 9). L'art. 3 par. 2 dell'Ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm) prevede per contro che *"L'Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantionali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità"*. Occorre garantire che tale disposizione si applichi anche al caso specifico e quindi che le autorità pubbliche siano esentate da tali emolumenti o perlomeno che la compensazione tra le autorità pubbliche sia ridotta al minimo. Inoltre, gli altri attori che forniscono servizi pubblici digitali dovrebbero essere esentati dalle tasse, al fine di garantire un'elevata partecipazione a questo sistema, ad esempio nel campo della salute.

Prendiamo infine atto dell'intenzione di chiarire il ruolo dell'identità elettronica nazionale in relazione ai mezzi di identificazione settoriali, ad esempio in ambito sanitario, e sosteniamo questo orientamento, con lo scopo di evitare che parte dell'utenza possa essere esclusa dall'accesso di specifici servizi o prestazioni, ad esempio, alla cartella elettronica del paziente.

In allegato trasmettiamo la presa di posizione del delegato cantonale della protezione dei dati che è parzialmente in contrasto con la posizione dello scrivente Consiglio di Stato.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Allegato:

- presa posizione del 05.10.2022 dell'incaricato cantonale della protezione dei dati

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Centro sistemi informativi (csi@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

telefono  
web

Via Canonico Ghiringhelli 1  
6501 Bellinzona

+41 91 814 45 01  
www.ti.ch/protezionedati

Repubblica e Cantone Ticino  
Cancelleria dello Stato  
Servizi giuridici del Consiglio di Stato

persona  
incaricata

Giordano Costa

**Incaricato cantonale della protezione dei dati  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

+41 91 814 45 01  
giordano.costa@ti.ch

Dipartimento delle istituzioni  
Direzione generale  
Residenza

Bellinzona 5 ottobre 2022

## Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici – Consultazione

Gentili signore,  
egregi signori,

in merito alla summenzionata procedura di consultazione, formuliamo le seguenti osservazioni.

### 1. Considerazioni generali

La scrivente rimane perplessa sia in merito all'effettiva necessità dell'identificazione elettronica, sia in merito alla natura ibrida dell'intero progetto che affida parzialmente a dei privati compiti che dovrebbero, per la loro natura delicata e per i rischi che implicano, essere svolti esclusivamente dalle autorità. I rischi di abusi di dati rilevati nel primo progetto legislativo sono stati ridotti con il presente progetto ma non sono stati del tutto eliminati. Inoltre, la minimizzazione dei flussi di dati (principio della minimizzazione dei dati) e il salvataggio dei dati decentralizzato (presso il titolare dell'ID-e) non sono del tutto garantiti come si vedrà in seguito. Si teme inoltre che con il presente progetto legislativo – che prevede per ora la facoltatività dell'identificazione elettronica – il legislatore stia invero spianando la strada verso una futura obbligatorietà della stessa, sia nel settore pubblico sia in quello privato, ciò che implicherebbe nuovamente un ripensamento sia quanto all'implicazione di privati nella procedura di emissione dell'ID-e, sia quanto alle cautele tecniche di sicurezza da implementare.

DIREZIONE DI			
SG	<input checked="" type="checkbox"/>	SMPP	PolCa: _____
SEL	SC	SP	DirDI: _____
Ricevuto il:		- 6 OTT. 2022	
<input checked="" type="checkbox"/> URGENTE			
Trasmesso per:			
<input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO DI RISPOSTA		<input type="checkbox"/> ESAME E NOTA A DIRETTORE	
<input type="checkbox"/> EVASIONE DIRETTA		<input type="checkbox"/> CONOSCENZA E VOSTRI ATTI	



## 2. Considerazioni sugli articoli della legge

### *Ad art. 2 cpv.3 lett. a Forma e contenuto*

L'inclusione del numero AVS nell'ID-e comporta alcuni rischi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di collegare tra loro diverse serie di dati in caso di furto dei dati.

Inoltre, nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il legislatore ha confermato che il numero AVS può essere utilizzato sistematicamente per evitare errori amministrativi che comportano costi elevati e per aumentare l'efficienza grazie allo scambio automatizzato di dati tra le autorità, evitando confusioni. Pertanto, l'elaborazione del numero AVS da parte degli enti pubblici di cui all'art. 153 c cpv. 1 LAVS non pone particolari problemi. Il problema si pone tuttavia per gli altri enti che non figurano nell'elenco di cui all'art. 153 c cpv.1 LAVS.

Infine, a fronte delle finalità dichiarate, ovvero garantire un'identificazione sicura tramite l'ID-e tra privati e con le autorità, la necessità dell'elaborazione del numero AVS per raggiungere lo scopo non risulta di primo acchito data. Il progetto non offre particolari delucidazioni in merito. In questo senso, l'utilizzo del numero AVS violerebbe il principio della minimizzazione dei dati sancito dalla legge stessa (art. 1 cpv. 2 lett. b cifra 3), poiché non risulta di primo acchito necessario per il perseguimento dello scopo.

### *Ad art. 3 e 4 Verifica dell'identità al momento del rilascio dell'ID-e*

Stante il rapporto esplicativo, la procedura per ottenere l'ID-e si fonda principalmente sulla presentazione di un documento d'identità svizzero valido. In quanto al momento del rilascio dell'ID-e si rinuncia a una nuova verifica dell'identità del richiedente per motivi di costi, praticità e rapidità (vedi rapporto esplicativo pag. 9). È prevista solo la verifica dell'identità sulla base delle informazioni fornite e la verifica dell'immagine del viso. Nell'ottica della protezione dei dati, coloro che trattano dati personali per lo svolgimento dei propri compiti legali e/o compiti a loro demandati devono garantirne l'esattezza. L'adeguatezza delle misure per garantire l'esattezza dei dati dipende dal tipo e dalla portata del trattamento, nonché dal rischio che il trattamento comporta per i diritti fondamentali delle persone interessate. Un'ID-e rilasciata in modo errato comporta un rischio significativo per i diritti fondamentali dell'interessato (furto di identità). Di conseguenza, le misure per prevenire questo rischio devono essere accresciute e non possono essere ignorate per motivi di costi o celerità nel rilasciare l'ID-e. Il rapporto esplicativo è inoltre in contraddizione con quanto stabilito dall'art. 4 cpv. 3 lett. b della norma, stante il quale l'ID-e viene rilasciata solo dopo che si è potuto verificare l'identità del richiedente.

### *Ad art. 11 Sistema d'informazione per l'emissione e la revoca dell'ID-e*

La norma deve precisare che, con l'interfacciamento, possono essere acquisiti dai sistemi d'informazione esterni secondo il capoverso 3 unicamente i dati previsti all'art. 2 della legge.

### *Ad Art. 13*

Al cpv. 1 va precisato che la revoca avviene alle condizioni previste all'art. 5 della legge. Di conseguenza, può essere eliminato il cpv. 2 della norma.

*Ad art. 16 Verifica dell'identità al momento del rilascio dell'ID-e*

Il cpv.1 sancisce che il titolare del mezzo di autenticazione elettronico stabilisce quali componenti di tale mezzo o quali informazioni deducibili da esso sono trasmesse all'autorità o al privato che verifica i mezzi di autenticazione elettronici. Tuttavia, nelle spiegazioni dell'art. 16 si afferma che il verificatore determina quali dati sono necessari per l'accesso ai suoi servizi, ciò limita il margine di manovra del titolare. Le spiegazioni indicano chiaramente che un servizio non può essere utilizzato se il titolare decide di non presentare gli elementi richiesti dal verificatore. A nostro avviso, l'utilizzo dell'identificazione elettronica fa sorgere nuovi obblighi di identificazione ed incentiva la raccolta di dati che non sarebbero necessari con l'identificazione analogica. A fronte di ciò riteniamo fondamentale che la legge stabilisca esplicitamente ulteriori regole per la presentazione dell'ID-e: da un lato, il verificatore dovrebbe essere obbligato a richiedere l'ID-e solo se è assolutamente necessario, egli dovrebbe altresì essere obbligato a richiedere solo le parti dell'ID-e di cui non può fare a meno. Inoltre, il verificatore dovrebbe essere obbligato a non conservare, trasmettere o trattare in altro modo i dati di identificazione, a meno che un altro obbligo non lo richieda. Un'ulteriore raccolta di dati da parte del verificatore per scopi diversi dall'identificazione, sulla base del consenso della persona in un contesto di diritto privato, rimarrebbe ancora possibile in una seconda fase separata dopo l'identificazione.

Il cpv. 3 della norma stabilisce che l'operatore dei sistemi non è a conoscenza del contenuto delle prove elettroniche presentate e, *per quanto possibile*, non può trarre conclusioni sul loro utilizzo e sulle parti coinvolte. A nostro avviso per evitare dei rischi di profilazione delle persone la norma dovrebbe imporre l'utilizzo di sistemi che non permettano in nessun caso di tracciare gli utilizzi dell'ID-e o di altre prove elettroniche.

A tal proposito si ricorda che in materia di protezione dei dati, più il rischio per la confidenzialità dei dati è elevato, più elevato deve essere il grado di sicurezza che le misure adottate offrono. Gli accorgimenti tecnici devono perciò essere adeguati allo stato della tecnica, alla natura e all'estensione dell'elaborazione dei dati come pure al grado di probabilità e di gravità del rischio che l'elaborazione implica per i diritti delle persone. Inoltre, la sicurezza dei dati deve essere garantita sin dalla progettazione di un sistema d'elaborazione di dati (privacy by design).

*Ad art. 17 cpv. 3 Registro di base*

A nostro avviso, la norma dovrebbe prevedere una verifica dell'identità degli emittenti e dei verificatori prima che essi possano inserire autonomamente i propri dati nel registro di base. Il rapporto esplicativo menziona che una procedura di autorizzazione richiederebbe molte risorse, ragion per cui l'ipotesi è stata scartata. Riteniamo che i costi elevati del processo di autorizzazione non dovrebbero essere un argomento per ignorare i rischi di abuso dell'infrastruttura fiduciaria. Inoltre, l'infrastruttura di fiducia si può definire tale unicamente se i rischi di abusi legati all'elaborazione dei dati sono ridotti con tutti i mezzi possibili. Ciò che non viene fatto nel caso di specie.

Cordiali saluti.

PER L'INCARICATO CANTONALE DELLA  
PROTEZIONE DEI DATI

Carine Anato